

REGOLAMENTO (CEE) N. 3763/91 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (¹),visto il parere del Parlamento europeo (²),visto il parere del Comitato economico e sociale (³),

considerando che, con la decisione 89/687/CEE (⁴), il Consiglio ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), il quale si inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche; che tale programma prevede, tra l'altro, misure intese a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di questi dipartimenti;

considerando che la situazione geografica eccezionale dei dipartimenti francesi d'oltremare, in seguito denominati DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte di taluni settori dell'alimentazione essenziali per il consumo corrente impone ai DOM oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, che non sono, né possono essere prodotti localmente e per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne; che è possibile ovviare a questo svantaggio naturale rendendo più favorevoli le condizioni di approvvigionamento; che tale obiettivo può essere realizzato mediante una esenzione dal prelievo applicabile alle importazioni di cereali nei DOM;

considerando che, nell'interesse della cooperazione regionale, occorre privilegiare le importazioni, nei DOM, di

cereali originari dei paesi e territori d'oltremare, degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, in appresso denominati « Stati ACP » e degli altri paesi in via di sviluppo; che tuttavia, in caso di difficoltà, il regime di esenzione del prelievo può essere applicato, in via eccezionale, anche alle importazioni di cereali originari di altri paesi terzi;

considerando che, per mantenere la competitività dei cereali di origine comunitaria nell'approvvigionamento dei DOM al fine di realizzare efficacemente l'obiettivo di una riduzione dei prezzi nei DOM, perseguito dal programma Poseidom, stimolando la concorrenza tra le fonti di approvvigionamento e di evitare nel contempo che siano perturbate le correnti d'interscambio tradizionali, è opportuno prevedere, a favore dei DOM, la messa in vendita di prodotti detenuti all'intervento ed eventualmente di cereali disponibili sul mercato comunitario, smerciati a condizioni equivalenti all'esenzione dal prelievo in base ai prezzi praticati all'esportazione a favore dei paesi terzi;

considerando che, dato l'obiettivo perseguito, il regime di importazione istituito a favore dei DOM deve influire sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi al consumo; che è pertanto opportuno controllarne gli effetti;

considerando che è opportuno sostenere le attività tradizionali in materia di allevamento al fine di sopperire al fabbisogno locale dei DOM; che tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, con il finanziamento di programmi di miglioramento genetico i quali prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, con la concessione di un premio integrativo all'ingrasso dei bovini maschi adulti destinati alla produzione di carne, con un aiuto al consumo dei prodotti lattiero-caseari freschi, nonché con misure relative all'approvvigionamento di animali maschi da ingrasso;

considerando che occorre attuare l'impegno contratto nel quadro dei negoziati con gli Stati ACP e riguardante l'importazione, nell'isola della Riunione, di crusca di frumento originaria degli Stati ACP;

(¹) GU n. C 149 dell'8. 6. 1991, pag. 6.

(²) GU n. C 326 del 13. 12. 1991.

(³) Parere reso il 30 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella GU).

(⁴) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39.